

Legislatura 18^a - Commissioni 6^o e 10^o riunite - Resoconto sommario n. 5 del 29/03/2022

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
(Esame e rinvio)

La relatrice per la 10^a Commissione, senatrice **TIRABOSCHI** (FIBP-UDC), illustra l'articolo 6, comma 1, che estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica e il gas, e l'articolo 7, commi da 1 a 4, che rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare, il comma 1 interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, mentre il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero. Riferisce poi che il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema, e che il comma 6 incrementa la pianta organica dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

Dà indi conto dell'articolo 8, che consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche.

In merito all'articolo 10, rileva che SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi *in house* dello Stato.

Evidenzia altresì che il comma 1 dell'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale, mentre l'articolo 12 riconosce, entro determinati limiti di spesa, l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Dopo aver accennato all'articolo 13, che rifinanzia per il 2022 i contributi cosiddetti *marebonus* e *ferrobonus* con risorse aggiuntive, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro, illustra l'articolo 14, recante alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante.

Si sofferma inoltre sull'articolo 15, relativo all'incremento dell'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto, sull'articolo 19, recante la rinegoziazione delle esposizioni in essere per finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché sull'articolo 20, inerente l'aumento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura.

Sottolinea poi che l'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino, mentre l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle materie prime critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che - secondo l'articolo 35, comma 1, lettera a) - il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale.

Il senatore [FENU \(M5S\)](#) riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti della 6ª commissione, osservando che l'articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, mentre il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi; il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio. I commi 5 e 6 introducono, poi, sempre per il periodo 22 marzo - 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza del mercato (AGCM). Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

Si sofferma poi sugli articoli 2, che stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito, e 3, che prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4, prosegue il relatore, riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, cosiddetto Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se

effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).

L'articolo 9 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. 4 del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022, sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Dopo aver dato conto degli articoli da 24 a 28, recanti modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (*golden power*) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale,

Si sofferma, tra l'altro, sugli articoli 37 - che istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto") - , 16, 17 , 23 sintetizzandone il contenuto, e 29, che reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Conclude dando conto degli articoli 31, che reca alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea; 32, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 33 che protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

Il presidente **D'ALFONSO** ricorda che l'ufficio di presidenza aveva convenuto in via programmatica di fissare per il 14 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Come convenuto si riserva di proporre tale termine in via definitiva nella seduta già convocata per giovedì prossimo. Ricorda inoltre che nella giornata di domani i Gruppi si sono impegnati a trasmettere alla presidenza l'elenco dei soggetti da audire, cui chiedere un documento scritto ovvero l'intervento in Commissione, secondo un criterio di speditezza e economicità dei lavori.

Interviene quindi il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) il quale preannuncia che la propria parte politica annette grande rilevanza al contenuto degli articoli 3 e 4 laddove si parla di cessione dei crediti di imposta, sollecitando fin d'ora la maggioranza e il Governo ad intervenire con decisione per evitare gli errori compiuti in tema di cessione del *bonus* al 110 per cento.

Il senatore **LANZI** (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore de Bertoldi, riferendo di aver posto nuovamente la questione al Ministro dell'economia, il quale si è detto possibilista relativamente a modifiche del *superbonus*.

Il senatore **ANASTASI** (*M5S*) preannuncia l'intenzione di presentare proposte emendative in tema di cedibilità dei crediti, lamentando le misure previste inizialmente nel decreto-legge n. 4 del 2021 (cosiddetto "sostegni-ter"). Ritiene peraltro insufficienti i correttivi apportati in sede di conversione di tale decreto-legge, paventando il rischio che il blocco della cessione porti al fallimento di molte imprese.

In merito all'articolo 10, giudica inaccettabile che la riconversione industriale dell'ILVA sia finanziata con le risorse destinate alle bonifiche e preannuncia, anche in questo caso, appositi emendamenti.

Il senatore **MOLLAME** (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alle opinioni testé espresse sulle limitazioni relative alla cessione del credito, ricordando che il *superbonus* aveva avviato un meccanismo virtuoso che ha incrementato il PIL e ha coinvolto positivamente imprese, banche e professionisti. Rileva dunque criticamente come l'assenza di certezze penalizzi di fatto il settore.

Il senatore **LANNUTTI** (*Misto-IdV*), citando l'audizione del Comandante della Guardia di Finanza svoltasi giovedì scorso presso la Commissione Finanze ricorda che non è attribuibile alla cessione dei crediti maturati per gli interventi assistiti dalla detrazione del 110 per cento la diffusione di truffe e comportamenti illeciti e che quindi è errato intervenire limitando e bloccando la cessione dei crediti maturati.

Invoca poi un completo ripensamento dell'articolo 10 che assegna risorse finanziarie per il ciclo produttivo dell'ILVA sottraendola alla bonifica degli ingenti danni ambientali causati dallo stesso impianto siderurgico di Taranto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.